



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**AREA
RISORSE IMMOBILIARI
E STRUMENTALI**
Servizio Centrale di approvvigionamento
Ufficio Appalti, forniture e servizi

Prot. n.

Anno 2025

Tit. IX

Cl. 1

Fasc. 2025-IX/1.11

N. Allegati

Rif.

 Sintel

rp/pm/MCT/SF

Alle Imprese invitate

Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico ai fini dell'efficientamento energetico presso il padiglione Antonini - Via Ottorino Rossi, 9 Varese - CIG B8068EB8B4 - CUP J33C24002000001.

Invito a presentare offerta

A seguito della richiesta di partecipazione della Vs. rispettabile società alla procedura in oggetto, in risposta all'avviso di indagine di mercato (rep. n. 357/2025) pubblicato in data 25 agosto 2025 sul sito istituzionale dell'Università (sezione bandi di gara) e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel" (ID 206508484) e in data 26 agosto 2025 sul sito ANAC e sull'albo on line dell'Università, e con riferimento all'avvenuta selezione in data 10 settembre 2025 (verbale rep. n. 392/2025) per l'individuazione di n. 12 operatori da invitare alla gara, sulla base dei criteri di cui al punto 4 dell'avviso citato, si richiede di far pervenire la Vs. migliore offerta con le modalità di seguito indicate.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico ai fini dell'efficientamento energetico presso il Padiglione Antonini, sito in Varese, come meglio descritto nella II parte del Capitolato speciale di appalto e nel progetto esecutivo, redatto dallo studio DBA spa, con sede a Santo Stefano di Cadore (BL) P.IVA 00812680254, verificato e validato dal RUP Ing. Silvia Fracchiolla, come da verbale rep. n. 18 del 16 luglio 2025.

2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è stimato in € 617.061,43 oltre IVA 22% di cui € 26.993,66 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 126.703,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, sono previste le seguenti due opzioni per un importo complessivo pari a € 595.000,00 oltre IVA 22%:

- opzione a): lavori di rifacimento dell'impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti, per un importo stimato pari ad € 300.000,00 oltre IVA 22%;



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9033-9037-9602-9730-9038-9032
Via Valleggio, 11 - 22100 Como (CO) - Italia
Tel. +39 031 238 9231
Email: appalti@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano 4
Uff. 4.013
Piazza Est Piano I
Uff. 1.015.0
Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 10.00 - 12.00
Mercoledì: 14.00 - 16.00

- opzione b): lavori di adeguamento impiantistico ai fini della prevenzione incendi, per un importo stimato pari a € 295.000,00 oltre IVA 22%.

L'attivazione delle suddette opzioni è subordinata all'approvazione dei relativi progetti e alla disponibilità della copertura finanziaria per gli interventi, ottenibile sia tramite risorse del quadro economico risultante dall'affidamento sia mediante eventuali integrazioni da finanziamenti ministeriali o di ateneo.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni sopra menzionate, è pari ad 1.212.061,43 oltre IVA 22%, come da prospetto sotto riportato:

Oggetto	Importo oltre IVA
Base d'asta (di cui € 126.703,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso)	590.067,77 €
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	26.993.66 €
Opzioni ex art. 120 co. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023	595.000,00 €
VALORE COMPLESSIVAMENTE STIMATO	1.212.061,43 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato all'importo dei lavori (comprensivo del costo della manodopera), aumentato dell'importo relativo ai costi della sicurezza.

Gli importi relativi ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023.

È fatta salva la possibilità per l'operatore economico che il ribasso offerto coinvolga anche il costo della manodopera in quanto derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, e All. I.01 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità al comma 1 del predetto articolo, sono i seguenti:

- per la categoria OG2 "Edifici civili e industriali": CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative - Codice CNEL F012;
- per le categorie OS 28 "Impianti termici e di condizionamento" e OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi": CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti - Codice CNEL C011.

3. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Tenuto conto del valore complessivo dell'appalto (€ 1.212.061,43), vengono richieste le seguenti qualificazioni SOA per l'esecuzione dei lavori:

n.	Descrizione delle categorie	Categorie di lavori	Importi lavori compresi oneri (€)	Incidenze % sul totale	Tipologia	Requisiti di qualificazione
1	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	€ 280.534,56	23,15%	scorporabile subappaltabile	Attestazione SOA OG2 in classifica II oppure I con incremento del quinto
2	Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 528.245,73	43,58%	<u>prevalente</u> subappaltabile	Attestazione SOA OS28 in classifica III oppure II con incremento del quinto
3	Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	OS30	€ 403.281,14	33,27%	scorporabile subappaltabile	Attestazione SOA OS30 in classifica II

4. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 99 (novantanove) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (verbale di consegna parziale o il verbale di consegna totale). In caso di consegne parziali multiple, il termine contrattuale decorre dall'ultimo verbale. Il tempo utile potrebbe subire variazioni qualora venissero attivate le opzioni menzionate all'art. 1 del presente avviso, stante la necessità di coordinamento temporale degli interventi.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è stato individuato il criterio del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale. La soglia di anomalia viene individuata secondo il metodo A di cui all'allegato II.2. In tal caso la proposta di aggiudicazione è formulata a favore della prima offerta non anomala.

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a 5 non si applica l'esclusione automatica, pertanto, la proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell'offerta che ha formulato il ribasso più alto sull'importo a base d'asta, fatta salva l'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023.

In caso di parità di offerte si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA REQUISITI MINIMI

È ammessa la partecipazione alla procedura degli operatori economici di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, nonché degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti minimi di cui al successivo paragrafo 6. Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, rientrano nella definizione di operatori economici:

- operatori economici con idoneità individuale: a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro; c) consorzi tra imprese artigiane; d) consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva: e) raggruppamenti temporanei di concorrenti; f) consorzi ordinari di concorrenti; g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; h) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Requisiti di ordine speciale

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, a pena di esclusione. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, a pena di esclusione;
- b) possesso delle seguenti attestazioni di qualificazione SOA, ai sensi dell'Allegato II.12 - art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, come meglio illustrato nella tabella di cui all'art. 3 *"Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili"* della presente lettera di invito:
 - 1. attestazione SOA OG2 in classifica II oppure I con incremento del quinto (scorporabile/subappaltabile)
 - 2. attestazione SOA OS28 in classifica III oppure II con incremento del quinto (**prevalente**/subappaltabile)
 - 3. attestazione SOA OS30 in classifica II (scorporabile/subappaltabile)

Si specifica che il concorrente in possesso della categoria prevalente OS28 potrà partecipare per la totalità del valore dell'appalto con cl. III-bis oppure III con incremento del quinto o classifiche superiori (in assorbimento delle scorporabili), ma con obbligo di **subappalto qualificatorio** per le cat. OG2 e/o OS30 da indicare nella apposita sezione del DGUE "Subappaltatori" oppure in ATI con imprese qualificate per le categorie scorporabili.

Con riferimento alle categorie OS28 e OS30 si precisa che, ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'All.II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

In caso di *raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi*, il requisito di cui:

- alla lettera a) dovrà essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- alla lettera b) dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può concludere con una o più imprese ausiliarie un contratto di avvalimento per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, come prescritto dall'art 26 comma 1 dell'All.II.12 al D.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico **dovrà allegare il contratto di avvalimento in originale o copia autentica e la certificazione rilasciata dalla SOA**. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV e deve impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. La Stazione appaltante, all'esito delle opportune verifiche, consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla

normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante consente, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento, a condizione che il predetto documento abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

7. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 per l'appalto in oggetto si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza

della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il concorrente si impegna in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'Allegato II.3 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante deroga alla previsione di una quota percentuale di occupazione femminile in quanto nel settore edilizia il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati, con particolare riferimento all'attività di cantiere.

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica della Regione Lombardia Sintel e risulta così articolata:

- Capitolato speciale d'appalto
- Progetto esecutivo
- Modello Dichiarazione di partecipazione (Allegato A)
- Modello DGUE (Request.xml)
- Modello Dichiarazione di avalimento (Allegato A.1)
- Modello Dichiarazione di equivalenza CCNL (Allegato B)

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel **entro le ore 10:00 del giorno 5 novembre 2025. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la scadenza del termine.**

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del capitolato speciale e della presente lettera d'invito dovranno essere fatte pervenire entro il giorno 29 ottobre 2025 alle ore 10:00 nell'apposita area "comunicazioni" della piattaforma Sintel.

L'impresa partecipante dovrà trasmettere per via telematica la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

1) Dichiarazione di partecipazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di comprovati poteri di firma (in caso di procuratore speciale, la procura dovrà risultare da atto notarile, in originale digitale o copia conforme digitale, inserito nella "Documentazione amministrativa").

La dichiarazione di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente, l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara.

2) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello di **Documento di gara unico europeo - DGUE** - di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 redatto

secondo le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016 - sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di comprovati poteri di firma. In caso di *raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari (costituiti o da costituirsi)* la dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compilando ciascuno il proprio DGUE.

In caso di *consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane e consorzio stabile* la dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre, compilando ciascuno il proprio DGUE.

In caso di *avalimento* la dichiarazione dovrà essere prodotta dall'ausiliaria, compilando il proprio DGUE per le parti di competenza.

Si precisa che gli Operatori Economici dovranno:

- generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione della Stazione Appaltante. Per ulteriori informazioni sul servizio di generazione della DGUE Response a mezzo del portale Sintel si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali presenti sul portale medesimo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>
- caricare il file xml DGUE Response firmato digitalmente in fase di sottomissione dell'offerta.

Si evidenziano in particolare le seguenti sezioni, ai fini delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente articolo 6:

DGUE	Requisito	Indicazioni di compilazione
Criteri Generici - Registrazione in elenchi ufficiali	punto 5 lett. b)	Indicare estremi dell'attestazione, validità, categoria e classifica SOA posseduta
Adeguatezza I - Iscrizione in un registro commerciale	punto 5 lett. a)	Indicare n. registrazione registro imprese
Criteri Generici - Subappaltatori	In caso di subappalto qualificatorio	Indicare espressamente le categorie oggetto di subappalto

3) Capitolato speciale d'appalto sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da persona dotata di comprovati poteri di firma;

4) Copia dell'attestazione del versamento effettuato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo di € 165,00 (euro centosessantacinque/00). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, alla nuova "Gestione Contributi Gara" raggiungibile all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento della contribuzione può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- **“Pagamento on line”** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
- **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per ulteriori informazioni riguardanti il versamento del contributo si rimanda alle istruzioni operative disponibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>;

L'inserimento dell'attestazione di pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa è obbligatorio. Tuttavia, la mancata inclusione dell'attestazione non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura, in tale evenienza il pagamento è verificato mediante la funzionalità “verifica dei pagamenti del “Portale dei pagamenti di ANAC”. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*In caso di **avvalimento** per carenza del requisito minimo di partecipazione, documentazione relativa all'avvalimento dei requisiti di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario, così composta:*

- **Dichiarazione**, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A.1, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l'impegno verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie di cui è carente il concorrente;
 - **Originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte come previsto dall'art. 26, comma 1, dell'All.II.12 al D.lgs. 36/2023, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
 - **Attestazione SOA impresa ausiliaria per la qualificazione in gara.**
- 5) *In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane o in caso consorzio ordinario già costituiti, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con*

indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

- 6) *In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata*, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- 7) **Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria** per un importo di **€ 12.120,61** pari al 1% dell'importo totale stimato (€ 1.212.061,43), ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. Tale richiesta si giustifica in considerazione dell'elevato importo dei lavori e dalla necessità di avere una somma a titolo di risarcimento del danno, nel caso in cui l'aggiudicatario non firmi il contratto o non possieda i requisiti richiesti, anche in considerazione del fatto che l'opera è soggetta a finanziamento con fondi esterni.

Detta garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Università degli Studi dell'Insubria, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26, comma 1.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

La garanzia dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Tale garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del D.lgs. n. 36/2023, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.

- 8) *in caso di imprese con più di 50 dipendenti*, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

*In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti/consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**:*

- la dichiarazione di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta dall'impresa capogruppo o mandataria;
- il DGUE di cui al punto 2) dovrà essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compilando ciascuno il proprio DGUE; in caso di *consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane e consorzio stabile* la dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre, compilando ciascuno il proprio DGUE;
- il capitolato di cui al punto 3) dovrà essere sottoscritto dall'impresa capogruppo o mandataria, o consorzio;
- il contributo all'ANAC di cui al punto 4) nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario già costituito dovrà essere intestato alla società capogruppo. Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile l'attestazione del versamento dovrà essere intestata al consorzio;
- la copia del rapporto sulla situazione del personale di cui al punto 8), dovrà essere reso da tutti gli operatori economici con più di 50 dipendenti che partecipano alla procedura in forma congiunta.

*In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituirsi/consorzi ordinari di concorrenti **da costituirsi**:*

- la dichiarazione di partecipazione di cui al punto 1) dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalla società capogruppo e dalle singole mandanti;
- il DGUE di cui al punto 2) dovrà essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, compilando ciascuno il proprio DGUE; in caso di consorzio di società cooperative di produzione e lavoro/consorzio di imprese artigiane e consorzio stabile la dichiarazione dovrà essere prodotta dal consorzio e dal/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre, compilando ciascuno il proprio DGUE;
- il capitolato di cui al punto 3) dovrà essere sottoscritto da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento;
- il contributo all'ANAC di cui al punto 4) nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario non costituito dovrà essere intestato alla società capogruppo (FAQ C15). Nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile l'attestazione del versamento dovrà essere intestata al consorzio;
- la copia del rapporto sulla situazione del personale di cui al punto 8), dovrà essere reso da tutti gli operatori economici con più di 50 dipendenti che partecipano alla procedura in forma congiunta.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- 1) **L'offerta a sistema**, redatta compilando l'apposita sezione Sintel, riportante, **a pena d'esclusione**:
 - a. **la percentuale unica di sconto** da applicare all'importo a base d'asta di € 590.067,77 (al netto degli oneri di sicurezza, ma comprensivo del costo della manodopera oggetto di specifica indicazione come riportato alla successiva lett. c);
 - b. **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023;
 - c. **i propri costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 2 della presente lettera di invito pari a € 126.703,91 non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- 2) *(in caso di applicazione di un CCNL diverso da quelli individuati dalla Stazione Appaltante) la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice, secondo il modello allegato (Allegato B). La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.*

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, **a pena d'esclusione**, dal legale rappresentante o da persona dotata di comprovati poteri di firma (procuratore speciale).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta. Non è consentita la presentazione di varianti.

L'offerta si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituirsi/consorzi ordinari di concorrenti **da costituirsi**, i documenti costituenti l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento.

10. PROCEDURA DI GARA

Le offerte presentate dai concorrenti, nei termini e nei modi sopra indicati, saranno sottoposte alla valutazione della Stazione Appaltante.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta avrà luogo il giorno 5 novembre 2025 alle ore 11:00.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date di convocazione delle eventuali successive sedute verranno comunicate alle imprese attraverso l'apposita area "comunicazioni" del sistema www.ariaspa.it. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

- a) In seduta pubblica si procederà preliminarmente all'esame della documentazione amministrativa.

Soccorso istruttorio

In attuazione dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente; a titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) sono sanabili:
- 1) il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
 - 3) la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
 - 4) il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- 5) l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- 6) la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- 7) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- b) non sono sanabili:
 - 8) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - 9) le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - 10) la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
 - 11) la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

- b)** A seguito dell'ammissione definitiva dei concorrenti, si procederà all'apertura e alla ricognizione del contenuto offerte economiche.

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 36/2023, si procederà nell'ordine:

- all'individuazione della soglia di anomalia secondo il metodo A di cui all'ALLEGATO II.2 del D.lgs. n. 36/2023 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte";
- all'esclusione automatica delle offerte i cui ribassi risultano pari o superiori alla soglia di anomalia;
- alla proposta di aggiudicazione a favore della prima in graduatoria non anomala;

Resta salva la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 107, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle offerte o quello di svolgimento della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Il possesso dei requisiti minimi sarà comunque soggetto a verifica per il soggetto aggiudicatario. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 96, comma 15 del codice, laddove sia stata presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il possesso dei requisiti generali e speciali sarà verificato mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico - FVOE presso l'ANAC, in conformità alla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e del Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025.

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà inviare all'Università degli Studi dell'Insubria la documentazione necessaria per la formalizzazione del contratto e in particolare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il pagamento dell'imposta di bollo, così come determinato sulla base della Tabella A annessa all'allegato I.4 - *Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto* del D.lgs. 36/2023 sarà a carico dell'aggiudicatario e dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e il D.lgs. n. 196/2003 e succ. modifiche, laddove applicabile.

Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Ateneo ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it - PEC: privacy@pec.uninsubria.it

L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative alla presente procedura e per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto

giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità.

I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Ateneo anche per gestire eventuali contenziosi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere l'Impresa alla procedura di gara.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica.

L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati.

Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero, l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento, fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

12. INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito istituzionale alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e>. Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Dott. Federico Raos
Firmato digitalmente

Responsabile Unico del Progetto (art. 15 D.lgs. 36/2023): Ing. Silvia Fracchiolla
Tel. +39 0332 21 9612 - silvia.fracchiolla@uninsubria.it